

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 luglio 2000, n. 0233/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore degli interventi attuativi del «Progetto pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità» previsti dall'articolo 18 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29.

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione dei finanziamenti a favore degli interventi attuativi del «Progetto pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità» previsto dall'articolo 22, comma 4, della legge regionale 33/1988 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2870 del 13 giugno 1990 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 89 del 20 luglio 1990, e con la deliberazione della Giunta regionale n. 1646 del 6 giugno 1997, e articolato nei progetti Area Adulti e Area Minori alle quali afferiscono rispettivamente le problematiche penitenziarie, penali e del disadattamento.

2. Nel progetto Area Adulti sono oggetto di finanziamento gli interventi relativi a:

a) incentivi ai detenuti ed alle persone sottoposte a misure alternative al carcere frequentanti corsi di formazione;

b) progetti individualizzati per persone in esecuzione penale esterna, arresti domiciliari, dimissioni dal carcere e/o dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari;

c) progetti di presa in carico e di accoglienza diurna di persone con problematiche multiple di disadattamento ai limiti delle competenze istituzionali;

d) iniziative socio-culturali in carcere. Tali iniziative devono trovare inserimento nei programmi complessivi di risocializzazione degli istituti di pena e pertanto non connotarsi come episodiche. Nelle stesse sono comprese le iniziative promozionali rivolte all'esterno quali convegni, giornate di studio, stand;

e) acquisto di materiali ed attrezzature strumentali all'attivazione dei corsi, non sostenute dagli enti formatori;

f) sostegno al volontariato penitenziario organizzato e qualificato.

3. Nel progetto Area minori sono oggetto di finanziamento gli interventi relativi a:

- a) consolidamento e avvio di progetti di comunità educative per minori e giovani adulti con problematiche di disadattamento;
- b) borse di formazione/lavoro per minori e giovani adulti a rischio di devianza e criminalità;
- c) azioni di sensibilizzazione del contesto sociale sulla problematica del disadattamento giovanile.

Art. 2
(Destinatari dei finanziamenti)

1. I destinatari dei finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, sono:

- a) i Comuni sede di carcere;
- b) i Comuni sede di residenza delle persone interessate e/o sede di competenza del Centro di servizio sociale per adulti;
- c) le Aziende per i servizi sanitari;
- d) le Agenzie di spettacoli e culturali operanti nel settore penitenziario in ambito sovraprovinciale;
- e) enti del privato sociale operanti nel settore penitenziario;
- f) Associazioni di volontariato penitenziario accreditate.

2. I destinatari dei finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 sono:

- a) gli Enti pubblici e del privato sociale;
- b) i Comuni;
- c) gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni.

Art. 3
(Criteri di riparto)

1. Il fondo disponibile viene suddiviso in due quote uguali, destinate rispettivamente alle azioni afferenti all'Area Adulti e all'Area Minori e qualora la somma degli interventi richiesti per una delle due Aree previste fosse inferiore alla disponibilità preventivata (il 50% del capitolo di spesa) la cifra eccedente andrà a integrare le disponibilità riservate alle iniziative dell'altra Area.

2. Gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 e alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 sono finanziate al 100%.

3. Gli interventi di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 1 e alla lettera c) del comma 3 dell'articolo stesso sono finanziate proporzionalmente sulla

base delle domande presentate, verificata la loro congruenza con gli obiettivi del progetto.

4. I suddetti criteri sono confermati anche nel caso di integrazione del finanziamento.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento vanno presentate entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Le domande, indirizzate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, devono contenere gli elementi progettuali delle iniziative e l'indicazione dei costi.

3. Per l'anno 2000 le domande dovranno pervenire alla competente Direzione regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 5

(Rendicontazione)

1. La documentazione a rendiconto, prodotta ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, deve pervenire alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 30 marzo del secondo anno successivo a quello in cui è stato concesso l'incentivo.

2. Eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione, debitamente motivate, verranno valutate dalla Direzione regionale, che provvederà a disporre, in caso di accoglimento, apposito decreto di proroga.

Art. 6

(Verifiche)

1. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione a rendiconto di cui all'articolo 5, ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000.